

REGOLAMENTO (UE) N. 1262/2012 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, dispone che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce dei pareri ricevuti dai consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi du-

rante la consultazione delle parti, in particolare alle riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e dei consigli consultivi regionali interessati.

- (5) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ⁽²⁾, e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (6) I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l'evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca mirata del pesce specchio atlantico in tutte le zone, nonché quella di alcuni stock di molva azzurra e di occhialone.
- (7) Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca mirata di tali specie.
- (8) Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, punto a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ⁽³⁾, sono decise su base biennale. Tuttavia, è fatta eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall'esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per detti stock sono pertanto fissate in un altro regolamento annuale in materia.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

- (9) Per esigenze di semplificazione, i TAC di molva azzurra decisi autonomamente dall'Unione dovrebbero essere disciplinati nel medesimo strumento giuridico. È pertanto opportuno includere i TAC per la molva azzurra nelle acque internazionali delle zone II, III e IV, insieme a quello nelle acque internazionali della zona XII, nel regolamento che stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
- (10) A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽¹⁾, è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. Si dovrebbero applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario dovrebbero applicarsi TAC analitici. Tenuto conto dei pareri del CIEM e del CSTEP per gli stock di acque profonde, quelli per i quali non è disponibile una valutazione scientifica completa delle possibilità di pesca corrispondenti dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali nel presente regolamento.
- (11) Alla luce dei pareri scientifici, la distribuzione biologica di alcuni stock di granatiere non corrisponde necessariamente alle zone TAC di cui al presente regolamento. Al fine di facilitare lo sfruttamento sostenibile di tali stock, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità tra la zona TAC Vb, VI e VII, da un lato, e la zona TAC VIII, IX, X, XII e XIV, dall'altro.
- (12) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,
- a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, a eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:
- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾;
- b) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

Articolo 3

TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca annuali concesse alle navi UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque UE e in alcune acque non UE in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ⁽²⁾;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo ove diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del suddetto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS

Articolo 5

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC sono conservati a bordo o sbarcati solo se le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Musdea bianca	GFB	<i>Phycis blennoides</i>

2. Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Gattucci oceanici	API	<i>Apristurus spp.</i>
Squalo serpente	HXC	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>
Sagrì	GUP	<i>Centrophorus granulosus</i>
Sagrì atlantico	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Squalo musolungo	CYP	<i>Centroscymnus crepidater</i>
Pescecane nero	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Pesce diavolo maggiore	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagrì nero	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Boccanera	SHO	<i>Galeus melastomus</i>
Gattuccio islandese	GAM	<i>Galeus murinus</i>
Squalo capopiatto	SBL	<i>Hexanchus griseus</i>
Pesce porco atlantico	OXN	<i>Oxynotus paradoxus</i>
Cagnolo atlantico	SYR	<i>Scymnodon ringens</i>
Squalo di Groenlandia	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali delle navi UE nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie:	Squali di profondità		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)
Anno	2013	2014		
Germania	0	0		
Estonia	0	0		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Lituania	0	0		
Polonia	0	0		
Portogallo	0	0		
Regno Unito	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Squali di profondità		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)
Anno	2013	2014		
Portogallo	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Squali di profondità, <i>Deania hystricosa</i> e <i>Deania profundorum</i>		Zona:	Acque internazionali della zona XII (DWS/12INT-)
Anno	2013	2014		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)	
Anno	2013	2014	
Germania	3	3	
Francia	3	3	
Regno Unito	3	3	
Unione	9	9	
TAC	9	9	TAC precauzionale.

Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)	
Anno	2013	2014	
Germania	35	46	
Estonia	17	22	
Irlanda	87	113	
Spagna	174	226	
Francia	2 440	3 172	
Lettonia	113	147	
Lituania	1	1	
Polonia	1	1	
Regno Unito	174	226	
Altri ⁽¹⁾	9	12	
Unione	3 051	3 966	
TAC	3 051	3 966	TAC analitico.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca mirata.

Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)	
Anno	2013	2014	
Spagna	12	12	
Francia	29	29	
Portogallo	3 659	3 659	
Unione	3 700	3 700	
TAC	3 700	3 700	TAC analitico.

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona Copace 34.1.2. (BSF/C3412-)
Anno	2013	2014		
Portogallo	3 674	3 490		
Unione	3 674	3 490		
TAC	3 674	3 490		TAC precauzionale.

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)
Anno	2013	2014		
Irlanda	10	9		
Spagna	70	67		
Francia	19	18		
Portogallo	203	193		
Regno Unito	10	9		
Unione	312	296		
TAC	312	296		TAC analitico.

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)
Anno	2013	2014		
Danimarca	1	1		
Germania	1	1		
Francia	10	10		
Regno Unito	1	1		
Unione	13	13		
TAC	13	13		TAC precauzionale.

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-) ⁽¹⁾
Anno	2013	2014		
Danimarca	643	515		
Germania	4	3		
Svezia	33	26		
Unione	680	544		
TAC	680	544		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'UE e la Norvegia.

Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67-)	
Anno	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	
Germania	8	8	
Estonia	63	63	
Irlanda	279	279	
Spagna	70	70	
Francia	3 539	3 539	
Lituania	81	81	
Polonia	41	41	
Regno Unito	208	208	
Altri ⁽²⁾	8	8	
Unione	4 297	4 297	
TAC	4 297	4 297	TAC analitico.

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14-).

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca mirata.

Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X14-)	
Anno	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	
Germania	23	21	
Irlanda	5	4	
Spagna	2 573	2 317	
Francia	119	107	
Lettonia	41	37	
Lituania	5	4	
Polonia	805	724	
Regno Unito	10	9	
Unione	3 581	3 223	
TAC	3 581	3 223	TAC analitico.

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/*5B67-).

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)
Anno	2013	2014		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)
Anno	2013	2014		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
Altri	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14)
Anno	2013	2014		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Portogallo	0	0		
Regno Unito	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)	
Anno	2013	2014	
Irlanda	6	5	
Spagna	156	143	
Francia	8	7	
Regno Unito	20	18	
Altri ⁽¹⁾	6	5	
Unione	196	178	
TAC	196	178	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca mirata.

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)	
Anno	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	
Spagna	614	614	
Portogallo	166	166	
Unione	780	780	
TAC	780	780	TAC analitico.

⁽¹⁾ Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)	
Anno	2013	2014	
Spagna	9	8	
Portogallo	1 004	904	
Regno Unito	9	8	
Unione	1 022	920	
TAC	1 022	920	TAC analitico.

Specie: Musdea bianca <i>Phycis blennoides</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)	
Anno	2013	2014	
Germania	9	9	
Francia	9	9	
Regno Unito	13	13	
Unione	31	31	
TAC	31	31	TAC analitico.

Specie: Musdea bianca <i>Phycis blennoides</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/567-)	
Anno	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	
Germania	10	10	
Irlanda	260	260	
Spagna	588	588	
Francia	356	356	
Regno Unito	814	814	
Unione	2 028	2 028	
TAC	2 028	2 028	TAC analitico.

⁽¹⁾ Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-).

Specie: Musdea bianca <i>Phycis blennoides</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)	
Anno	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	
Spagna	242	242	
Francia	15	15	
Portogallo	10	10	
Unione	267	267	
TAC	267	267	TAC analitico.

⁽¹⁾ Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/*567-).

Specie: Musdea bianca <i>Phycis blennoides</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)	
Anno	2013	2014	
Francia	9	9	
Portogallo	36	36	
Regno Unito	9	9	
Unione	54	54	
TAC	54	54	TAC analitico.